

Torino, lì 24 febbraio 2012

Prot. n. 2128

Ai soggetti interessati

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova Struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) – Lotto I (gara 9-2011). Bando di gara n. 2011/S 238 348203 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

**In merito al quesito 1:**

*Sugli elaborati grafici viene indicata una configurazione impiantistica costituita da n. 2 gruppi frigoriferi, n. 2 caldaie di potenza termica pari a 750kW cadauna, generatore di vapore di potenza 500 kW e n. 9 unità di trattamento aria per una portata totale di 7000 mc/h; sugli elaborati descrittivi, allegato 38 pagina 5 – allegato 39 pagina 20 – allegato 40 pagina 15, si indicano n. 3 gruppi frigoriferi, n. 3 caldaie di potenza termica pari a 850kW cadauna, generatore di vapore di potenza 700 kW e n. 12 unità di trattamento aria per una portata totale di 120.000 mc/h.*

*Si chiede quale configurazione debba essere presa in considerazione.*

**Si precisa quanto segue:**

La configurazione da prendere in considerazione è quella indicata negli elaborati grafici, a tal proposito si richiama la risposta fornita al quesito 6 sub f) pubblicata con nota prot 1210 in data 10/02/2012.

**In merito al quesito 2:**

*Con riferimento alla gara in oggetto, e al relativo "Disciplinare di gara", con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al capitolo 19 che recita seguente:*

**19. BUSTA B-OFFERTA TECNICA**

**1) PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA-LOTTO 1**

*Il concorrente dovrà produrre il Progetto Definitivo, di cui .....completo di ogni sua parte di tavole progettuali, Relazioni. Calcoli, **COMPUTI**, ANALISI e **STIME** e Capitolati.*

**IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e QUADRO ECONOMICO.....**

*Da quanto si evince sopra, pare sia chiaro che dovrà essere redatto un “Computo Metrico Estimativo” completo in ogni sua parte, comprensivo quindi di quantità, prezzi unitari, importi parziali e totali, di conseguenza ne risulta il “Quadro Economico”.*

*Tutto ciò risulta essere in contraddizione con quanto esplicitato nel capoverso successivo:*

*Dovrà essere inoltre riportata la specificazione delle qualità e del prezzo unitario, mentre non dovrà essere indicato il risultante importo attribuibile a ciascuna voce.....*

*A quale richiesta si dovrà ottemperare? Al “Computo Metrico Estimativo” e “Quadro Economico” completi in ogni parte, oppure alla redazione di un semplice elenco prezzi?*

*Nella seconda ipotesi, il “Quadro Economico” da cosa potrà/dovrà risultare?*

*Per **qualità** s'intende la sola descrizione della singola lavorazione o quantità?*

### **Si precisa quanto segue:**

In riferimento ai quesiti posti circa il Computo Metrico Estimativo ed il Quadro Economico, richiamata la risposta fornita al quesito 6 sub f) pubblicata con nota prot 1210 in data 10/02/2012 si ribadisce che si dovrà ottemperare redigendo un computo metrico composto dalle seguenti voci: - Codice del Prezziario Regionale anno 2011/N.P.; - Descrizione dettagliata della corrispondente lavorazione/prodotto; - Unità di misura; - prezzo unitario al lordo del ribasso, precisando che la colonna delle quantità, ovvero misure e quella degli importi parziali e totali non dovrà essere compilata.

Il quadro economico non concorrendo alla attribuzione di punteggi o e non essendo causa di esclusione, concordando con il principio della segretezza dell'offerta, dovrà essere quello del progetto preliminare in quanto esso non può contenere alcun valore che possa identificare l'importo dell'offerta.

In riferimento al quesito posto circa la definizione di qualità si intende la descrizione per quanto possibile puntuale della lavorazione o del prodotto cui si riferisce la voce del prezziario/N.P. completo di analisi nell'ambito della descrizione della tipologia di attività da realizzarsi. Pertanto non è da intendersi sostitutivo della quantità, che invece dovrà essere poi indicata dall'aggiudicatario nel successivo progetto esecutivo, oppure nella eventuale verifica dell'offerta anomala.

### **In merito al quesito 3:**

*Si intende partecipare all'appalto senza ricorrere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ma qualificandosi per il 70% della categoria scorporabile OS28 ai sensi dell'art. 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010.*

*In particolare, subappaltando per il 30% la categoria scorporabile OS28, la qualificazione proposta sarebbe la seguente:*

- per la categoria prevalente OG1 il concorrente si qualifica con classifica VIII (€ 5.273.062,00+1.176.206,00+1.124.206,00+177.789,00 come da bando + 1.171.800,00 pari al 30% della categoria scorporabile OS28 = € 8.923.063,00)

- per la categoria scorporabile OS28 il concorrente si qualifica con la classifica IV beneficiando dell'aumento del quinto (€ 2.734.000,00 pari al 70% della categoria)
- per la categoria scorporabile OS30 il concorrente si qualifica con la classifica IV.

Si richiede conferma della correttezza di tali qualificazioni.

#### **Si precisa quanto segue:**

Il quesito trova risposta nell'art. 92, comma 7, del DPR n. 207/2010 laddove si chiarisce che il concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie (oggetto di subappalto) con riferimento alla categoria prevalente. Si segnala che nel quesito gli importi del 30% e del 70% della categoria OS28 non sono calcolati in modo del tutto esatto (ma l'errore è comunque ininfluenza ai fini sia del quesito che della risposta).

#### **In merito al quesito 4:**

*Con riferimento ai chiarimenti forniti con comunicazione prot 1418 del 15/02/2012 alla risposta al quesito 4 lettera d), in merito alla quota dei requisiti che ciascun progettista facente parte di un raggruppamento deve possedere e dunque dichiarare, si chiede un chiarimento sulle modalità di ripartizione dei requisiti tra i soggetti componenti di ATI in cui compaiano anche liberi professionisti, sulla base del principio giurisprudenziale citato secondo cui **è necessario che vi sia corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione***

*Nella fattispecie se un libero professionista (mandante) intendesse seguire il 100% dei servizi appartenenti alle classi e categorie IIIB e IIIC, corrispondenti al 44,74% sul totale dei servizi (che sarebbe quindi la quota di esecuzione), si chiede se questa percentuale deve essere posseduta anche con riferimento alle lettere a) e d) dell'art. 263, comma 1 del DPR 207/2010 8fatturati globale e organico medio annuo).*

*In modo esemplificativo, premesso che tutti i membri del raggruppamento di progettisti possiedono cumulativamente, anche se in misura diversa, una quota dei requisiti di cui all'art. 263, comma 1 lett. a), b) e d) del DPR 207/2010 e che il progettista capogruppo possiede i suddetti requisiti in maniera maggioritaria, si chiede come debba essere individuata la quota di partecipazione al raggruppamento nel caso in cui il sopra menzionato libero professionista persona fisica (mandante) fosse in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) fatturato globale superiore ad € 2.784.790,50;*
- b) servizi nelle classi e categorie IIIB e IIIC per un importo superiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie anzidette (corrispondenti al 44,74% sul totale dei lavori da progettare);*
- c) servizi di punta, sempre nelle classi e categorie IIIB e IIIC, soddisfatti mediante due lavori per ogni classe e categoria, i cui importi, tra loro sommati, sono superiori all'80% dell'importo dei lavori relativo a quelle classi e categorie;*

- d) *numero medio annuo del personale tecnico pari a due unità (corrispondenti al 20% delle unità richieste come requisito pari a 10).*

*Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere corretto indicare per il libero professionista mandante (esecutore del 100% dei servizi appartenenti alle classi e categorie IIIb e IIIc) una quota complessiva di partecipazione al raggruppamento pari al 44,74%, oppure tale quota deve essere riparametrata al 20% (requisito posseduto con riferimento al numero medio del personale tecnico) riducendo, di conseguenza, la sua quota di esecuzione nelle classi e categorie IIIb e IIIc)?*

**Si precisa quanto segue:**

Il principio, elaborato dalla giurisprudenza, della corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione, va applicato, nella gara in oggetto, alla luce della possibilità, riconosciuta dalla lex specialis (pagg. 11 e 24 del Disciplinare), di cumulo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 263, comma 1, del DPR n. 207/2010 (sempreché il mandatario abbia una quota maggioritaria). La possibilità di cumulo va interpretata, anche alla luce del principio del favor participationis, nel senso di consentire che ogni singolo componente il raggruppamento abbia anche percentuali diverse per ogni singolo requisito di cui alle citate lettere a), b) e d), fermo l'obbligo della relativa dichiarazione. Quest'ultima, come già chiarito, è soprattutto utile per poter consentire poi alla stazione appaltante di verificare la competenza dell'esecutore della prestazione. Da ultimo si precisa che il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti il raggruppamento non è, anche alla luce di quanto indicato dall'art. 37, comma 13, del d.lgs. 167/2006, il criterio sulla cui base vengono determinate le quote all'interno del raggruppamento, bensì un criterio di verifica circa la competenza del singolo componente ad eseguire la prestazione affidatagli.

**In merito al quesito 5:**

a) *Con riferimento a quanto contenuto nei documenti posti a base di gara e di quanto rilevabile dai quesiti e dalle risposte sinora pubblicate si osserva quanto segue:*

- *il disciplinare di gara prevede (elementi di valutazione qualitativa del progetto definitivo pag 40) l'attribuzione di 14 punti con riferimento al rispetto dei parametri del protocollo ITACA per la riduzione dei consumi energetici per il condizionamento e la climatizzazione e per la riduzione delle risorse per la produzione di acqua calda ed energia elettrica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili;*
- *con la risposta al quesito 1 del 31/01/2012 viene data ragione che, in virtù delle inesistenze di un protocollo ITACA specifico per le strutture ospedaliere e del fatto che in ogni caso i vari protocolli ITACA non contengano degli effettivi "parametri", sia sufficiente riferirsi al valore limite superiore dei fabbisogni energetici stabiliti dalle leggi vigenti per ottemperare alle prescrizioni del disciplinare di gara in merito al rispetto dei parametri del protocollo ITACA. In altri termini la risposta di cui al quesito citato porta a stabilire che non sia necessario sviluppare alcuna*

*ulteriore valutazione sul protocollo ITACA perché sostituita dalle valutazioni e confronti con i limiti dei fabbisogni energetici imposti per legge;*

- *con risposta al quesito 3 del 10/02/2012 viene specificato, in sostanziale difformità da quanto risposto al quesito 1 del 31/01/2012, che il protocollo ITACA cui fare riferimento deve essere quello nazionale per uffici edizioni 2011 e vengono fornite ulteriori indicazioni in riferimento ai documenti da produrre e le parti degli stessi cui andare ad inserire la relazione relativa al protocollo ITACA. Si evincerebbe quindi dalla risposta al quesito citato che le valutazioni in riferimento al protocollo ITACA siano da sviluppare nella totalità dei punti previsti dal protocollo andando ad inserire i risultati della valutazione nella “relazione qualitativa e quantitativa” (a tal proposito si fa riferimento a quanto risposto al quesito 4 del 10/02/2012 nonché al quesito 5 di apri data):*

*In aggiunta si osserva che:*

- *con il quesito 1 del 31/01/2012 veniva richiesta se fosse stata possibile una diversa distribuzione dei locali, nel rispetto delle norme e dei parametri di accreditamento, senza che tale soluzione venisse considerata una “modifica tipologica” ai sensi di quanto indicato dal paragrafo 3 pag. 32 del disciplinare di gara;*
- *la Stazione Appaltante, dando ragione alla fondatezza del dubbio, nella risposta al citato quesito rimandava ad un pronunciamento della ASL di competenza;*
- *la risposta della ASL TO3 di competenza è giunta solamente con la risposta ai quesiti del 08/02/2012.*

*b) Dal momento che nel periodo intercorso tra il 31/01/2012 ed il 08/02/2012 (complessivi 8 giorni) la possibilità di sviluppo dell’offerta tecnica da parte dei concorrenti era oggettivamente condizionata dalla risposta ad un quesito (la stessa Stazione Appaltante ha giudicato di rilevanza sostanziale il quesito, tanto da richiedere il pronunciamento della ASL TO3 territorialmente competente) e considerato che solo a seguito delle risposte ai quesiti pubblicati in data 10/02/2012 si è stabilita la necessità di applicazione del protocollo ITACA per uffici edizione 2011 e della completa applicazione dello stesso, si richiede a codesta Stazione Appaltante di valutare la possibilità di concedere un minimo periodo di proroga. Si considera che lo stesso possa essere di soli 8 giorni.*

**Si precisa quanto segue:**

Con riferimento al quesito sub a), circa le indicazioni relative all’applicazione del Protocollo Itaca, si richiama il concetto di “ fabbisogno energetico primario “delle prestazioni dell’edificio di cui al Dlgs.192del 19.08.2005 e s.m.i., ( D.lgs 311/2006) e suo Regolamento D.P.R. n.59 del 02.04.2009, e si precisa che non sussistono contrasti tra i chiarimenti forniti al quesito 1 del 31.01.2012 e quelli successivi al quesito 3 del 10.02.2012 , in quanto questi ultimi, riferiti al Protocollo Itaca nazionale 2011- uffici , in risposta a più puntuali indicazioni contenute nella richiesta di chiarimento, costituiscono elemento di maggior dettaglio valutativo, delle “ norme del risparmio energetico”

della citata legislazione, cui fare riferimento. Si evidenzia infine che il criterio da assumere per la valutazione di codesto fabbisogno energetico in entrambi casi è la medesima norma UNI TS 11300.

Con riferimento al quesito *sub*, circa la possibilità di concedere una proroga alla scadenza dei termini, questa Stazione Appaltante non ritiene accettabile la richiesta di concedere una proroga al termine già stabilito nel Bando di Gara.

### **In merito al quesito 6:**

*Essendo lo scrivente un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) si chiede formalmente quali dichiarazioni debbano rendere le imprese consorziate indicate quali esecutrici in caso di aggiudicazioni di lavori, in considerazione del fatto che il richiamo presente nel disciplinare di gara pag 21 che testualmente riporta:*

*“In caso di partecipazione in forma associata*

*Nel caso di associazione temporanea costituita o non ancora costituita, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono e che costituiranno l'associazione.*

*Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1 lett. e) costituito le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentati di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.*

*Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1 lett. e) non ancora costituito le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.*

*Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre” Non trova riscontro nel disciplinare di gara in quanto i suddetti punti non sono riportati nel suddetto documento.*

### **Si precisa quanto segue:**

Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono intendersi riferite alle dichiarazioni di cui al paragrafo 17 lett. B, C, D, E ed F..

### **In merito al quesito 7:**

*a) In caso di ricorso all'istituto di avalimento per la dimostrazione dei requisiti di progettazione si chiede se la documentazione costituente la busta B “offerta tecnica” debba essere firmata esclusivamente dal concorrente (o se debba essere prevista sottoscrizione anche da parte del progettista “ausiliario”)*



*b) Visto il disciplinare di gara – pag 15 –che recita: “Il contenuto di ogni singola busta dovrà essere riprodotto anche su supporto informatico (CD) in formato PDF ed allegato all’interno della stessa” si chiede se tale documentazione, in particolare in riferimento a quanto costituente la busta B “offerta tecnica”, possa essere riprodotta su CD in formato PDF precedentemente l’apposizione della sottoscrizione da parte del soggetto concorrente*

*c) Visto il disciplinare di gara – pag 21 –che recita: “Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre” si chiede se tale dichiarazione debba intendersi riferita alle dichiarazioni di cui al paragrafo 17 lett. B, C, D, E ed F.*

**Si precisa quanto segue:**

Con riferimento al quesito *sub a)*, si specifica che la documentazione costituente la busta B “offerta tecnica” deve essere firmata sia dal concorrente che dal progettista “ausiliario”

Con riferimento al quesito *sub b)* come indicato al par. 16 del Disciplinare di gara, il contenuto cartaceo di ogni singola busta dovrà essere riprodotto anche su supporto informatico (CD) in formato PDF, ed allegato all’interno della stessa, per cui anche la documentazione relativa all’Offerta Tecnica dovrà essere riprodotta in formato PDF identico al cartaceo e quindi la riproduzione su CD in formato PDF dell’Offerta Tecnica deve avvenire successivamente l’apposizione della sottoscrizione della stessa da parte del soggetto concorrente.

Con riferimento al quesito *sub c)* si specifica che le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono intendersi riferite alle dichiarazioni di cui al paragrafo 17 lett. B, C, D, E ed F..

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giancarlo Cellino